

Verona, 16/01/2025

Spett.le Cliente

Oggetto: OPERAZIONI DI CHIUSURA DI BILANCIO

A. OPERAZIONI ANTERIORI ALLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

Dopo aver registrato le ultime operazioni relative al 31/12 e prima di procedere alle scritture di assestamento (ammortamento, rettifica e integrazione), **è necessario provvedere al controllo dei conti** movimentati nell'esercizio.

Stampato un bilancio di verifica, si deve verificare la congruità e la corretta collocazione di ciascun conto.

Il totale di tutte le movimentazioni in DARE dello Stato Patrimoniale dovrà essere dello stesso importo di quelle in AVERE; le eventuali squadrature di bilancio dovranno essere rettificate.

CASSA

Il conto cassa dovrà avere, per tutti i giorni dell'anno, **SEMPRE un saldo nella sezione DARE**; non è possibile che risulti un saldo nella sezione AVERE. In caso di controllo, l'Amministrazione finanziaria potrebbe ritenere inattendibile una contabilità in cui risulti la cassa con saldo negativo. Il saldo del conto deve **coincidere con i valori reali di cassa**.

Si fa presente che attualmente il limite massimo di utilizzo dei contanti è pari a 5.000€.

BANCA

- Occorre verificare che siano registrati in contabilità gli **interessi attivi o passivi dell'ultimo trimestre** relativi ai conti correnti aziendali evidenziando anche la ritenuta d'acconto operata;
- è opportuno procedere alla **riconciliazione tra il saldo contabile** e quello risultante dall'estratto **conto della banca** al fine di far coincidere, mediante un prospetto extra-contabile, gli importi risultanti a saldo del mastro banca con quello risultante dall'estratto conto bancario.

Pertanto, al saldo contabile di banca occorre sommare:

- importi accreditati in c/c ma non ancora rilevati in contabilità (es. bonifici da clienti, accrediti per effetti attivi, ecc...);
- ordini o disposizioni per il ritiro di effetti passivi o bonifici, o per l'emissione di assegni circolari, non ancora addebitati in c/c, ma rilevati in contabilità;
- interessi passivi IV trimestre non ancora addebitati in c/c, ma rilevati in contabilità;
- assegni di c/c emessi e rilevati in contabilità, ma non ancora addebitati in conto.

Pertanto, al saldo contabile di banca occorre detrarre:

- disposizioni per l'incasso di effetti attivi rilevati in contabilità, ma non ancora accreditati in conto;
- interessi attivi IV trimestre non ancora accreditati in c/c, ma rilevati in contabilità.

Se esistono eventuali differenze da rettificare si dovrà risalire all'errore, controllando le movimentazioni tra conto corrente e giornale e provvedere quindi alla loro correzione.

- non si devono operare compensazioni tra BANCHE ATTIVE e PASSIVE.

CLIENTI

Il d.lgs. 139/2015 ha modificato il criterio di valutazione dei crediti/debiti che è ora corrispondente al criterio del costo ammortizzato (salvo l'applicazione del valore nominale per il bilancio delle aziende minori cosiddetto abbreviato) oltre, per i crediti, al valore di presumibile realizzo tenendo conto del fattore temporale. Pertanto, è importante valutare se ci sono in contabilità crediti/debiti di durata superiore a 12 mesi e che incorporano una SIGNIFICATIVA componente finanziaria. In questo caso è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo.

Il totale dell'elenco dei **clienti da incassare dovrà conciliare con il saldo contabile** di bilancio e dovrà essere necessariamente maggiore nella sezione DARE.

Può, tuttavia, accadere che si riscontri un saldo di un cliente nella sezione opposta (AVERE) dovuto a importi incassati anticipatamente (es.: anticipo incassato al momento dell'emissione del DDT). In questo caso, per non incorrere nella compensazione di partite, vietata dal codice civile, è opportuno effettuare la seguente registrazione di storno:

crediti vs/clienti	a	anticipi da clienti
--------------------	---	---------------------

Se risultano ancora aperti tra i clienti degli importi di esiguo ammontare, dovuti ad **abbuoni passivi** non ancora contabilizzati, si dovrà provvedere alla seguente registrazione:

abbuoni passivi	a	crediti vs/clienti
-----------------	---	--------------------

FORNITORI

Il d.lgs. 139/2015 ha modificato il criterio di valutazione dei crediti/debiti che è ora corrispondente al criterio del costo ammortizzato (salvo l'applicazione del valore nominale per il bilancio delle aziende minori cosiddetto abbreviato) tenendo conto del fattore temporale. Pertanto, è importante valutare se ci sono in contabilità crediti/debiti di durata superiore a 12 mesi e che incorporano una SIGNIFICATIVA componente finanziaria. In questo caso è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo.

Il totale dell'elenco dei **fornitori da pagare dovrà conciliare con il saldo contabile** di bilancio ed essere sempre maggiore nella sezione AVERE.

Se risulta nell'elenco fornitori un saldo nella sezione DARE dovuto ad anticipi per i quali non si è ricevuta la relativa fattura, si dovrà stornare quell'anticipo imputandolo al conto "anticipi a fornitori":

anticipi a fornitori	a	debiti verso fornitori
----------------------	---	------------------------

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

Se risultano a debito (AVERE) importi di esiguo ammontare, dovuti ad **abbuoni attivi** non ancora contabilizzati, si rileverà:

debiti verso fornitori	a	abbuoni attivi
------------------------	---	----------------

se gli importi di esiguo ammontare risultano, al contrario, nella sezione DARE, trattandosi di arrotondamenti per abbuoni passivi, la scrittura sarà simmetrica alla precedente con la rilevazione degli abbuoni passivi in DARE.

MUTUI O FINANZIAMENTI CON IPOTECA

È opportuno che i debiti con garanzia reale (mutui, o finanziamenti con ipoteca) siano **distintamente indicati** in una apposita voce del bilancio.

Data la loro caratteristica, infatti, non dovrebbero essere raggruppati in un'unica voce generica che comprenda anche, ad esempio, dei conti correnti bancari passivi.

Attenzione: i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere eventuali finanziamenti (es. sp. Istruttoria, imposta sostitutiva...) devono essere rilevati tra i risconti attivi.

ERARIO C/IVA

Il **debito o credito** del conto "erario c/IVA" risultante dal bilancio al 31/12 **deve corrispondere** a quanto è stato effettivamente **liquidato per l'ultimo trimestre (o mese** se la liquidazione è mensile). Tale importo dovrà coincidere con quanto risultante dalla dichiarazione annuale IVA (eventuali conti di credito o debito c/liquidazione Iva devono essere girati al conto erario c/Iva, mentre deve essere **mantenuto separato l'eventuale conto di credito verso l'erario in compensazione o rimborso, se derivante dalla dichiarazione Iva** dell'anno precedente o dalla dichiarazione di compensazione/rimborso trimestrale).

INPS

Il **saldo AVERE** del conto INPS dovrà **corrispondere** all'ammontare netto **da versare a gennaio**, con modello f24, come risultante dal modello UNI-E-MENS RIEPILOGATIVO.

INAIL

Il **saldo AVERE** del conto INAIL dovrà **corrispondere all'importo presunto** da versare sulle retribuzioni relative all'esercizio in chiusura, importo che **verrà versato a febbraio** (o a rate nel corso dell'anno). In bilancio occorre rilevare la **spesa presunta** per la quota INAIL di competenza dell'anno di bilancio. Nell'eventualità l'autoliquidazione INAIL evidenziasse un credito da compensare, si dovrà rilevare il **ricavo presunto** e il conto INAIL C.TO COMPENSAZIONE avrà saldo in DARE. Si ricorda che, la quota di contributo Inail che viene versata in acconto durante l'anno e rilevata tra i crediti, deve essere imputata a fine anno in conto economico integrandola con l'importo di competenza dell'anno di chiusura di bilancio.

ERARIO C/ RITENUTE A DEBITO

➤ **verso dipendenti:** dovrà risultare, nella sezione AVERE del conto, il **debito per l'IRPEF** sulle retribuzioni di dicembre. L'importo sarà poi **versato entro il giorno 16 gennaio** (o eventualmente entro il 16/02 se il versamento è posticipato).

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

- **Verso altri soggetti:** contiene le ritenute operate nel mese di dicembre sui compensi quali, per esempio, parcelle professionali, compensi amministratori... Tali importi sono da versare entro il 16 gennaio.

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

Dal **saldo** di questo conto (AVERE) dovrà risultare l'importo netto delle retribuzioni relative a dicembre che sono **da liquidare entro il giorno 12 di gennaio**.

ACCONTI IRAP/IRES

Il saldo di questo conto (DARE) deve **corrispondere alla somma dei versamenti effettuati in acconto** per IRAP/IRES a **giugno/settembre (eventualmente rateizzati) e novembre dell'anno di bilancio**. I codici tributo degli acconti IRES sono: "2001 - 2002", mentre per l'IRAP sono: "3812 - 3813". Eventuali eccedenze di saldo rispetto ai versamenti effettuati, devono essere corrette attraverso l'utilizzo di poste straordinarie: i versamenti delle tasse a saldo effettuati a giugno (anche a rate) sono stati eseguiti con i codici tributo "2003" per IRES e "3800" per IRAP e sono stati imputati a diminuzione del conto ERARIO C/IMPOSTE DI COMPETENZA che, dunque, deve risultare azzerato (se avesse un saldo diverso da 0 a seguito della contabilizzazione dei saldi, deve essere corretto portandolo a 0 e utilizzando in contropartita il conto "sopravvenienze per tasse", attive o passive a seconda del segno del saldo).

B. OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO

Per rilevare la reale consistenza del patrimonio aziendale, a fine esercizio, **occorre inventariare, rettificare, ed integrare** molti **elementi patrimoniali**, distinguendo altresì quali sono le variazioni nette di competenza dell'esercizio.

Di seguito si illustrano quali scritture contabili si devono effettuare al termine dell'esercizio, per rettificare o integrare i conti i cui saldi non rappresentano la reale consistenza patrimoniale dell'azienda in modo che tutti i costi e i ricavi contabilizzati siano di **competenza** dell'esercizio.

Dal punto di vista civilistico, il **principio di competenza** è contenuto nell'articolo 2423-bis c.c., che, al punto 3), prevede l'obbligo di "tener conto dei **proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento**".

Per determinare l'esercizio di competenza, occorre tenere presente che:

- **i ricavi** della gestione dell'attività tipica dell'impresa **devono essere imputati all'esercizio in cui l'operazione relativa è stata perfezionata e si è verificato il passaggio sostanziale (non solo formale) del titolo di proprietà**, ossia:
 - al momento della **consegna o spedizione**, se si tratta di **bene mobile** (secondo le modalità contrattuali e in base al trasferimento del rischio sostanziale),
 - al momento della **stipula dell'atto**, se si tratta di **immobile**,
 - al momento della **conclusione della prestazione**, se si tratta di **servizio**.

In riferimento alle **prestazioni di servizi** occorre aggiungere che il **principio contabile internazionale** indica come **rilevante il momento nel quale i servizi sono "prestati"** e non "ultimati"; nell'**appalto** si identifica di regola nel momento in cui il **committente accetta**

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

senza riserve l'opera realizzata. Dall'accettazione senza riserve discendono infatti gli effetti giuridici che consentono di considerare ultimato il servizio, quali il passaggio del rischio per il perimento o il deterioramento della cosa, la liberazione dell'appaltatore da responsabilità per vizi palesi, ecc.

Si applicano regole differenti, invece, **per i contratti con corrispettivi che maturano in base al tempo**. Si tratta in particolare di locazione, mutuo, assicurazione, e in genere di ogni contratto, anche di servizi diversi (consulenza, manutenzione, assistenza, ecc.), con **prestazioni continuative**, ove sia previsto un compenso pari a un certo importo al mese o all'anno, indipendentemente dalla quantità di servizi resa in quel singolo periodo. **Per tali prestazioni, il ricavo o il costo di competenza è quello maturato in base al tempo**.

Nel corso del 2023 l'organismo italiano di contabilità ha rinnovato il principio contabile OIC34 che riguarda i RICAVI. In estrema sintesi la novità più rilevante interessa i bilanci ordinari (imprese con ricavi superiori a 5,5ML, attivo 11ML o 50 dipendenti) riguarda l'identificazione e la valorizzazione delle **"UNITA' ELEMENTARI DI CONTABILIZZAZIONE"**. Nello specifico devono essere **trattati separatamente i singoli beni, servizi** o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente. La segmentazione del contratto è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente, **salvo** quando:

- a) **i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti** tra loro. Ciò accade quando i singoli beni o servizi **non possono essere utilizzati separatamente** dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri; oppure
- b) una o più prestazioni previste dal contratto, **non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente**
- c) salvo, che i ricavi delle unità elementari distinte vengano contabilizzati nello stesso esercizio in cui si verifica la vendita o la prestazione del servizio.

Dopo aver determinato le singole unità elementari di contabilizzazione, **è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto ad ogni unità elementare di contabilizzazione identificata**. Per le singole unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, i ricavi sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;
- b) l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile; e
- c) il processo produttivo dei beni è completato.

- **i costi** devono essere imputati nell'esercizio in cui sono stati imputati i correlativi ricavi, in quanto sostenuti per ottenere il loro conseguimento; di conseguenza, i costi rilevati nell'esercizio in chiusura, i cui **ricavi correlati** non sono di competenza dello stesso esercizio, avranno natura di costi anticipati e pertanto dovranno essere **rinviati** al futuro esercizio; nel caso in cui **non fossero correlabili** ad alcun ricavo, andranno invece imputati **all'esercizio in cui si manifestano**.

OGGETTO MOMENTO	DELL'OPERAZIONE:	RILEVANTE PER LA COMPETENZA (REDDITI)
Beni mobili		Data di consegna o spedizione (DDT)
Beni immobili		Data atto notarile

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

Prestazione di servizi	Ultimazione della prestazione/esercizio di prestazione (IAS)
Prestazione di servizi a corrispettivi periodici	Data maturazione dei corrispettivi (es. locazione, mutuo, assicurazione, ecc.)

PASSAGGIO DI PROPRIETA' NON ALLA SPEDIZIONE/CONSEGNA: può accadere che la merce in viaggio al 31/12 appartenga ancora al cedente (accade spesso nelle operazioni internazionali di importazione/esportazione). Si pone dunque il problema di determinare correttamente quando la merce "passa di proprietà" (e pertanto il momento in cui rileva il costo d'acquisto/ricavo di vendita). Si dà un breve sunto delle **clausole internazionali (cd. "Incoterms")** maggiormente utilizzate nella prassi aziendale:

INCOTERM	Descrizione	Momento del passaggio di proprietà
EXW	franco fabbrica	all'uscita dalla fabbrica
FCA	franco vettore	alla consegna al vettore
FOB	franco a bordo	appena imbarcato sulla nave di partenza
CIF	franco porto di arrivo	appena attraccato nel porto di destinazione
DAF	franco frontiera	giunto alla frontiera di destinazione (può essere prima o solo dopo le operazioni di sdoganamento)
DEQ	franco banchina	appena sbarcato dalla nave (ante sdoganamento)
DDP	reso sdoganato	alla consegna al cliente

ESEMPI DI REGISTRAZIONI:

➤ **Fatture da ricevere**

Acquisto di merci ricevute entro il 31/12, ma per le quali non è pervenuta la relativa fattura:

Merci c/acquisti	a	Fornitori per fatt. da ric.
------------------	---	-----------------------------

Nell'anno successivo occorrerà chiudere il conto fatture da ricevere.

➤ **Fatture da emettere**

Vendita di merci la cui consegna o spedizione sia avvenuta entro il 31/12, ma fatturate e contabilizzate nell'anno successivo:

Clienti per fatture da emett.	a	Merci c/vendite
-------------------------------	---	-----------------

Nell'anno successivo si dovrà chiudere il conto fatture da emettere.

➤ Risconti

Si definiscono risconti quella **QUOTA parte di costi** già pagati o di ricavi già incassati nell'esercizio che però sono **di competenza dell'esercizio successivo**.

1. **Risconto attivo**: quando si rileva una quota di costo già sostenuto ma di competenza del successivo esercizio, ad esempio il premio di assicurazione pagato nell'anno in corso di cui, una parte, si riferisce all'esercizio successivo.

Storno quota di premio di assicurazione già sostenuto, ma relativo al periodo successivo:

Risconti attivi	a	Assicurazioni
-----------------	---	---------------

Nell'esercizio successivo si dovrà chiudere il risconto attivo rilevato nell'esercizio di bilancio, rilevando la quota di costo di competenza corretta:

Assicurazioni	a	Risconto attivo
---------------	---	-----------------

Esempi di risconti attivi:

- quote di interessi passivi addebitati anticipatamente
- quote di locazioni passive addebitate anticipatamente
- quote di premi di assicurazione
- quote di maxi canoni iniziali dei leasing
- quote di canoni anticipati del telefono
- quote di canoni di manutenzione o assistenza
- ecc.

2. **Risconto passivo**: quando si rileva una **QUOTA di ricavo** già incassato ma **di competenza dell'esercizio successivo**, ad esempio l'incasso di un affitto attivo anticipato di cui una parte di competenza dell'esercizio successivo.

Storno quota di affitto attivo già incassato, ma relativo all'esercizio successivo

Affitti attivi	a	Risconti passivi
----------------	---	------------------

Nell'esercizio successivo si dovrà chiudere il riconto passivo rilevato nell'anno di bilancio, rilevando la quota di ricavo di competenza:

Risconti passivi	a	Affitti attivi
------------------	---	----------------

Esempi di risconti passivi:

- quota di interessi attivi addebitati anticipatamente
- quota di locazioni attive o canoni periodici fatturati in anticipo o al momento del pagamento del corrispettivo se avvenuto in anticipo
- ecc.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

➤ Ratei

Mentre i risconti rappresentano spese sostenute ovvero ricavi riscossi nell'esercizio in corso ma di competenza di esercizi successivi, i ratei sono **QUOTE di ricavi maturati ma non ancora incassati o di costi maturati ma non ancora sostenuti**.

1. Ratei attivi: ad esempio interessi di banca maturati e non ancora incassati. Al 31/12 si rileverà:

Ratei attivi	a	Interessi attivi
--------------	---	------------------

Esempi di ratei attivi:

- quote di interessi attivi su depositi cauzionali
- quote di interessi attivi su prestiti a terzi
- quote di interessi attivi su rimborsi di imposta
- quote di interessi attivi su crediti verso clienti
- quote di canoni di locazioni attive e canoni periodici in genere
- ecc.

2. Ratei passivi: ad esempio interessi passivi, di competenza dell'esercizio pagati nell'esercizio successivo. Al 31/12 si rileverà:

Interessi passivi	a	Ratei passivi
-------------------	---	---------------

Fra i ratei passivi si considerano anche le **spese telefoniche, energia, acqua, gas**, per la quota parte di costo di competenza dell'esercizio ma non ancora pagata.

Esempi di ratei passivi:

- quote di interessi passivi su depositi cauzionali
- quote di interessi passivi su prestiti di terzi
- quote di interessi passivi su mutui
- quote di interessi passivi su debiti fornitori
- quote di locazione passive o canoni periodici in genere fatturate nell'esercizio successivo
- quote di costo relative a ferie e permessi, mensilità differite (ad es. la 14° mensilità), maturate dai dipendenti e non ancora usufruite
- ecc.

Anche i ratei attivi e passivi iniziali devono essere chiusi al momento del relativo incasso del ricavo o sostenimento del costo.

N.B.: L'importo del rateo o risconto deve essere determinato mediante la ripartizione dei proventi o dell'onere, al fine di attribuirne la quota di competenza all'esercizio in corso e di rinviarne l'altra quota ai successivi. **Il periodo di competenza viene normalmente individuato computando i giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio e da questa data fino al termine degli effetti medesimi.**

I ratei e risconti sono proventi e oneri

1. comuni a più esercizi
2. ripartibili in ragione del tempo.

Tali condizioni, insieme, consentono di collocare tali ricavi e oneri nelle voci dei ratei e risconti. Pertanto, tutti i ricavi e/o costi che non hanno entrambi i requisiti citati (comunione in più esercizi e ripartizione in base al tempo) sono da considerarsi:

- costi o ricavi di competenza (“presunti”)
- costi o ricavi “sospesi”.

➤ Accantonamento al fondo TFR

Alla fine di ogni esercizio è necessario predisporre i conteggi per determinare l’adeguamento del fondo indennità di licenziamento dei dipendenti in forza al 31/12.

Occorre accantonare le quote maturate nel periodo di imposta che rappresentano un costo di competenza dell’esercizio, anche se non ancora liquidate. Contabilmente:

Indennità’ TFR	a	Fondo TFR
Per quota al fondo TFR maturata nell’anno		

Si ricorda che i sostituti di imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione annuale del TFR entro il 16/12 e il saldo di detta imposta a febbraio dell’anno successivo. Le scritture sono le seguenti:

Cred. Vs dip.ti x imposta sost.va su TFR	a	erario c/ imposta sostitutiva
Rilev. credito per anticipazione totale (dicembre + febbraio)		

Erario c/imposta sost.	a	banca
Rilevazione versamento		

al 31/12 il conto “credito per imposta sostitutiva su TFR” può essere chiuso girandolo a “fondo TFR” cosicché in bilancio si evidenzia la reale consistenza del fondo TFR di spettanza ai dipendenti.

➤ Provvigioni agenti e indennità

La casa mandante deve correlare le provvigioni dovute, ai ricavi che la stessa consegue dalla vendita dei propri prodotti.

Il diritto alla provvigione può sorgere, anche in funzione di specifici accordi definiti tra agente e preponente, in tre diversi momenti:

- **quello della conclusione del contratto tra preponente e suo cliente**, essendo stata promossa dall’agente la conclusione di tale contratto;
- **quello dell’esecuzione della prestazione da parte del preponente**, vale a dire la consegna della merce o la resa del servizio;
- **quello del pagamento al preponente** da parte del cliente.

La questione, in dottrina, è ampiamente dibattuta anche se la disciplina va interpretata nel senso di **riconoscere all'autonomia privata la possibilità di intervenire sul momento di insorgenza del diritto alla provvigione con apposite pattuizioni contrattuali.**

In particolare, secondo Assonime, se **la regola generale** è quella di individuare il diritto alla provvigione al **momento della conclusione del contratto**, è pur sempre possibile che le parti decidano di posticipare la spettanza delle provvigioni ad un momento successivo, che potrebbe essere l'esecuzione da parte del preponente fino, e comunque non oltre, il momento del pagamento da parte del cliente.

Appare quindi chiaro che il momento di **rilevazione del ricavo per l'agente è da ricondurre alla conclusione del contratto tra preponente e cliente del medesimo**, poiché proprio questo evento è l'obiettivo dell'attività di agenzia. Sono sostanzialmente irrilevanti i fatti che riguardano l'esecuzione del contratto, vale a dire la consegna del bene o la prestazione del servizio da parte del preponente ovvero il pagamento da parte del suo cliente.

Dal punto di vista del preponente, il momento di rilevazione del costo per provvigioni è legato non tanto all'imputazione della provvigione attiva da parte dell'agente, quanto all'esecuzione del contratto: quindi al momento in cui si consegna la merce o si presta il servizio, il che può avvenire o nell'esercizio in cui si è concluso il contratto, o in un esercizio successivo.

All'agente, inoltre, può spettare, a determinate condizioni, l'indennità suppletiva di clientela.

La scrittura da redigere, quindi, al 31/12 di ogni anno è la seguente:

Accanton. Indennità suppletiva	a	fondo indennità suppletiva
Accantonamento indennità suppletiva di clientela		

L'Accantonamento per indennità suppletiva di clientela, in bilancio, va portata al Conto Economico, tra i Costi della produzione, alla voce B.7 costi per servizi.

Il Fondo per indennità suppletiva di clientela va indicato in bilancio nello Stato patrimoniale, alla voce B.1, fondi per trattamento di quiescenza.

La Corte di cassazione ha, inizialmente affermato (sentenze nn. 24973/2006 e 1910/2007) che gli accantonamenti annuali dell'indennità suppletiva di clientela da corrispondere agli agenti sono indeducibili dal reddito di impresa. Da ultimo, la C.M. 33/E/2013 ha posto fine al contenzioso insorto con i contribuenti evidenziando che, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, e preso atto dell'indirizzo della Corte di Cassazione, degli orientamenti di prassi e del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, le istruzioni fornite con la C.M. 42/E/2013 restano valide esclusivamente per le controversie riguardanti accantonamenti effettuati in periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore della modifica normativa dell'art. 1751 c.c. (1° gennaio 1993). **Pertanto, l'accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 1993, è deducibile per competenza.**

➤ **Oneri differiti dipendenti**

Si tratta dei costi del personale maturati alla data di chiusura dell'esercizio e da contabilizzare per competenza: es. **ratei di 14^a mensilità** maturati (per le aziende con quattordicesima contrattuale), ferie, permessi e relativi costi contributivi.

Retribuzione x rateo 14 ^a /ferie/permessi	a	Debiti v/dipendenti (deb. Diversi)
Rilevazione costo retributivo oneri differiti		

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

=/=	a	Debiti Previdenziali e assistenziali
Contributi previdenziali x 14 [^] /ferie/permessi		
Contributi Inail x 14 [^] /ferie/permessi		
Rilevazione costo contributivo e assicurativo oneri differiti		

Per quanto riguarda l'autoliquidazione INAIL sul personale dipendente e collaboratori, anche in questo caso non si utilizzano i conti ratei o risconti, ma un conto di **spesa presunta: "debiti vs Inail o crediti vs Inail"** a seconda che l'autoliquidazione evidenzi un saldo a debito per l'esercizio di competenza o un credito. La scrittura è la seguente:

Contributi INAIL	a	Debiti vs INAIL
Per contributo di competenza a saldo a debito		

➤ **Accantonamento TFM**

Le eventuali indennità da corrispondere agli amministratori di società alla cessazione della carica devono essere **annualmente accantonate** con criterio di competenza; in sostanza quanto deliberato dall'assemblea dei soci dovrà essere accantonato annualmente.

La società, per competenza, deduce anche fiscalmente l'accantonamento annuale necessario per costituire l'indennità senza che ciò generi nell'esercizio di imposta un reddito imponibile tassabile in capo all'amministratore *"se il diritto all'indennità risulta da **atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto**"*.

Accanton. Indenn. amministratori	a	fondo TFM
Accantonamento indennità di fine carica da corrispondere agli amministratori		

Con riferimento **agli amministratori è necessario tenere presente che gli stessi, se percepiscono un compenso, questo è deducibile secondo il principio di cassa**, ossia nel periodo d'imposta nei quali sono corrisposti. Se gli amministratori sono co.co.co., il compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e **si applica il principio di cassa allargato**. Sono quindi **deducibili i compensi erogati fino al 12/01/n+1**. Se gli amministratori sono professionisti si applica il principio di cassa pura.

➤ **Ammortamenti**

Il valore delle attrezzature, dei mobili, degli automezzi, delle macchine, subisce nel tempo un costante deprezzamento. Il costo dei beni deve essere, quindi, ripartito in più esercizi. L'ammortamento è quel procedimento mediante il quale si effettua questa ripartizione.

Per effettuare il calcolo delle quote di ammortamento occorre tener conto dell'anno in cui il singolo bene è stato acquistato.

Ammortamento ordinario	a	f.do ammortamento
Per quota di ammortamento ordinario di competenza		

Per gli investimenti effettuati nel 2024 può essere previsto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.

Attenzione: la norma prevede degli obblighi documentali e di comunicazione preventiva e a consuntivo nei confronti del MIMIT

Al comma 195 viene precisato che i soggetti che effettuano gli investimenti e si avvalgono del credito d'imposta sono obbligati, pena la revoca del contributo, a **conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la fattura deve contenere l'espresso riferimento alle disposizioni (L. 178/2020 art. 1 commi da 1054 a 1058-ter).**

Per ulteriori specifiche a riguardo si rimanda alla circolare di studio cliccando [QUI](#)

➤ **Accantonamento per rischi su crediti**

a) **La disciplina civilistica**, di redazione del bilancio, prevede che i crediti siano iscritti in bilancio al **valore di presumibile realizzo**, pertanto, l'imprenditore è autorizzato a **valutare l'esigibilità effettiva dei crediti** in essere. Al fine di far gravare le perdite su crediti nell'esercizio in cui si può ragionevolmente prevederle, si opera un accantonamento al fondo svalutazione crediti. Successivamente, nel momento in cui l'inesigibilità diviene definitiva (giustificata e comprovata come nel caso di clienti in stato di fallimento e per importi esigui che non giustificano economicamente un'azione legale per il recupero del credito), il fondo viene stornato rettificando i crediti non esigibili e per l'eccedenza si rileva in conto economico una perdita su crediti. Sul piano civilistico l'OIC 15 (principio contabile nazionale) dispone che **la valutazione dei crediti può avvenire con procedimento:**

a. **Analitico:** si compie **una scala dei rischi di insolvenza** a partire dalle situazioni di debitori in posizione di conclamato dissesto alle situazioni di parziale inesigibilità, per finire a quelli solidi e sani, **attraverso l'analisi dell'origine, entità, scadenza dei singoli crediti e anzianità, solvibilità di ogni debitore** e ogni elemento di fatto esistente o previsto.

b. **Sintetico:** in alternativa **le perdite possono essere stimate applicando misure a forfait**. Con il procedimento sintetico le perdite presunte su crediti vengono determinate **applicando alcune formule**. Ad esempio, come percentuale delle vendite del periodo o dei crediti risultanti dal bilancio al termine dell'esercizio.

Il procedimento sintetico dovrebbe essere usato per integrare i risultati ottenuti con quello analitico. Il procedimento sintetico può sostituire quello analitico solamente in determinati casi, come nell'ipotesi in cui i crediti dell'impresa siano di importo assai modesto e, dunque, si è in presenza di un elevato frazionamento.

b) **La norma fiscale consente una deducibilità limitata del fondo svalutazione crediti** allo **0.50%** del valore nominale o (se inferiore) di acquisizione **dei crediti** risultanti a fine esercizio.

La deduzione è consentita **finché il totale dei fondi rischi** e delle svalutazioni dirette raggiunge il **5%** del valore nominale o di acquisizione **dei crediti** risultanti a fine esercizio.

➤ **Perdite su crediti**

Civilisticamente, le perdite su crediti per inesigibilità devono gravare sull'esercizio in cui si possono ragionevolmente prevedere e non nell'esercizio in cui si manifesterà l'inesigibilità con certezza.

Le perdite su crediti sono deducibili fiscalmente solo se risultano da **elementi certi e precisi**. Se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo), **la perdita sui crediti è deducibile per la quota eccedente il fondo svalutazione crediti che è stata portata in deduzione nei precedenti esercizi.**

Numerose risoluzioni Ministeriali, dichiarano che la deduzione della perdita su crediti è consentita solo quando ha i caratteri della inevitabilità e risponde a una scelta di convenienza oggettiva dell'imprenditore. È il caso del credito le cui spese legali, per l'esecuzione forzata in danno del debitore, sono rilevanti e vi è il fondato sospetto dell'esito negativo dell'azione di recupero del credito stesso (es. esito negativo del pignoramento per mancanza di beni, per crediti non esigibili di modesto importo).

Il DL 83/12, così come modificato dalla L.147/2013, ha introdotto ipotesi in presenza delle quali gli elementi certi e precisi esistono per presunzione di legge:

- quando il credito è di modesta entità ed è **scaduto da sei mesi**;
- quando il **diritto alla riscossione è prescritto**;
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio a seguito di eventi estintivi, in applicazione dei principi contabili nazionali.

L'articolo 101, comma 5, del Tuir quantifica la modesta entità in un importo non superiore a 5mila euro per le grandi imprese (fatturato sopra i 150 milioni) e a 2.500 euro per le altre.

Fondo svalutazione crediti	a	crediti clienti
Storno del fondo sval. crediti		
Perdite su crediti	a	crediti clienti
Per crediti non riscossi a seguito fallimento del debitore		

Al fine di permettere una corretta valutazione ai fini fiscali, contabilmente **risulta opportuno creare i seguenti sottoconti:**

- *Accantonamento e fondo svalutazione deducibile Art. 106 TUIR*
- *Accantonamento e fondo svalutazione indeducibile*
- *Accantonamento e fondo svalutazione MINICREDITI*
- *Perdite su crediti eccedenti 0,5% e procedure concorsuali.*

C. INVENTARIO DI MAGAZZINO

Come di consueto, in occasione della fine dell'anno, le imprese devono procedere alla **valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre**.

A tal fine, il **primo passo** da compiere per la determinazione del valore è quello di **raggruppare i beni in categorie omogenee**:

- **per natura**: i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere, ancorché di diverso tipo;
- **per valore**: i beni devono avere identico contenuto economico.

SUDDIVISIONE

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in:

- **materie prime**: materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei prodotti finiti;
- **materie sussidiarie**: materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti;

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

- **materiali di consumo:** materiali usati indirettamente nella produzione;
- **merci:** beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;
- **prodotti in corso di lavorazione:** beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non hanno ancora raggiunto un'identità fisica ben definita;
- **semilavorati:** beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una loro identità fisica e contabile;
- **prodotti finiti:** beni pronti per la commercializzazione;
- **lavori in corso su ordinazione:** si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non ancora concluse alla fine dell'esercizio.

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

- ✓ fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
- ✓ in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
- ✓ presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- ✓ merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere **esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi**, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione.

VALORIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 2426, punto 9, del **Codice Civile**, le rimanenze devono essere valutate in base al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, compresi anche altri costi, per la parte ragionevolmente imputabile al prodotto stesso, ovvero in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Attenzione: per i beni prodotti internamente all'azienda il costo di produzione deve comprendere tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto, tutti i costi a esso indirettamente imputabili. Per la valutazione dei beni prodotti internamente, l'azienda deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità analitica percorrendo 2 possibili criteri alternativi:

- **direct costing:** utilizzando i costi diretti
- **full costing:** includendo oltre ai costi diretti anche una quota di spese generali di produzione ripartite attraverso driver coerenti.

Dal punto di vista fiscale il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di valutazione: a costi specifici, con il criterio "L.I.F.O." (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della media ponderata o con il "F.I.F.O." (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il metodo del prezzo al dettaglio.

All'impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali che

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

andranno adeguatamente motivati e comunicati all’Agenzia delle Entrate competente. In ogni caso, i **criteri di valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa** (per le società di capitali). **L’assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.**

Nell’inventario deve essere riportata **la consistenza delle rimanenze** finali distinta **per categorie omogenee** per natura e per valore, **il valore attribuito a ciascun gruppo** nonché la relativa ubicazione (in presenza di sedi diverse). È possibile non trascrivere nel Libro inventari l’elenco analitico delle rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo alla condizione di tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria le distinte analitiche che sono servite per la compilazione dell’inventario opportunamente datate e sottoscritte.

ACCORGIMENTI

Alla base di una corretta valutazione delle rimanenze vi è comunque un’accurata conta fisica, cioè è necessario considerare alcuni **accorgimenti procedurali** per l’effettuazione dell’inventario fisico:

- tenere **nei limiti del possibile la produzione ferma**
- predisporre un **programma di inventario fisico ben dettagliato** da spiegare agli addetti
- **effettuare le conte con adeguata documentazione**

Quindi, tutte le imprese devono provvedere alla redazione di un inventario di magazzino al **31 dicembre**, nel quale devono essere indicate in apposita distinta analitica tutte le giacenze.

Data l'importanza civilistica e fiscale dell'adempimento, l'inventario dovrà essere redatto con la massima cura e precisione. Da ultimo si ricorda che il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito, quando e se richiesto dall'Amministrazione Finanziaria, in occasione di accessi, ispezioni, verifiche.

D. MODIFICHE AL BILANCIO DI ESERCIZIO D.LGS 139/2015 E VARIE

1. Dal **1° gennaio 2016** sono entrate in vigore alcune **novità di rilievo**:

- **i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni.** Sono pertanto capitalizzabili solo i “costi di sviluppo” (B.I.2);
- **non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine**, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.
- **è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’area straordinaria:** i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa; per questo motivo le sopravvenienze, che non troveranno più posto tra gli elementi straordinari, dovranno essere contabilizzate per natura: “relative a tasse”, “gestione operativa”, “gestione finanziaria”.
- i criteri di valutazione, prevedono che **l’avviamento vada ammortizzato** secondo la sua vita utile e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, **entro un periodo non superiore a dieci anni** e introducono il fair value per la valutazione dei derivati.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

2. Costi capitalizzabili alle immobilizzazioni materiali:

L'art. 2426, n. 1, c.c. prevede che **le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione**. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione materiale. **Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato;** con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

In generale, sono capitalizzabili solo i costi sostenuti per l'acquisto (anche derivanti dall'esercizio di opzioni di riscatto di beni in leasing) o la costruzione di nuovi cespiti (costi originari) e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti ovvero ne prolunghino la vita utile. I costi sono capitalizzati nel limite del valore recuperabile del bene.

Deve essere fatta una chiara ed accurata distinzione tra oneri che costituiscono costi capitalizzabili e spese che, se pur collegate alle immobilizzazioni, sono di competenza del periodo. I costi capitalizzabili sono quelli che si sostengono per l'acquisizione o la costruzione di nuovi cespiti.

Costi accessori – Esempi		
Fabbricati	Impianti e macchinario	Mobili
<ul style="list-style-type: none">> Spese notarili per la redazione dell'atto di acquisto;> tasse per la registrazione dell'atto di acquisto;> onorari per la progettazione dell'immobile;> costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge obbligatoriamente a carico del proprietario;> costi riferibili alla stipula dell'eventuale preliminare di acquisto;> compensi di mediazione.	<ul style="list-style-type: none">> Spese di progettazione;> trasporti;> dazi su importazione;> spese di installazione;> costi e onorari di perizie e collaudi;> spese di montaggio e posa in opera;> spese di messa a punto.	<ul style="list-style-type: none">> Trasporto;> dazi su importazione.

L'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti

*Studio Associato
Basso - De Bortoli – Zambelli*

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it